

## 9 Attualmente in vigore: Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) Dal 1° gennaio 2020: Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali; OSaIV)

### 9.1 Situazione iniziale

L'intensificazione del commercio internazionale e la progressione del cambiamento climatico determinano in Svizzera, e in generale in Europa, la comparsa sempre più frequente di organismi nocivi che minacciano la salute dei vegetali. La comparsa di malattie e parassiti sui vegetali può causare gravi danni all'agricoltura e all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale nonché pregiudicare seriamente le funzioni del bosco. Per contrastare tali pericoli occorre rafforzare le attuali misure fitosanitarie. Mediante misure e strumenti supplementari più mirati si vuole evitare l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi (OPP). A tal fine occorre applicare maggiormente il principio di precauzione, che prevede l'impiego di più risorse a uno stadio iniziale per prevenire danni successivi all'agricoltura e all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o il danneggiamento delle funzioni del bosco a causa di OPP.

Il 13 dicembre 2016 nell'Unione europea (UE) è entrato in vigore il nuovo Regolamento 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per i vegetali che prevede un periodo di transizione di tre anni per consentire agli Stati membri e agli ambienti interessati di adeguarsi alle nuove prescrizioni. In questo periodo la Commissione europea ha il compito di emanare diverse disposizioni d'esecuzione. Il nuovo regolamento è frutto di una rielaborazione di ampio respiro e su base pluriennale del diritto europeo in ambito fitosanitario e tiene conto del nuovo contesto menzionato in precedenza. In virtù dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE, occorre mantenere l'equivalenza delle disposizioni fitosanitarie, poiché solo in tal modo è possibile garantire la libera circolazione delle merci con l'UE.

Onde garantire, in Svizzera, una migliore protezione dagli OPP e l'equivalenza del diritto in materia fitosanitaria l'OPV è stata sottoposta a una revisione totale.


### 9.2 Sintesi delle principali modifiche

Le disposizioni fondamentali dell'attuale OPV rimangono sostanzialmente invariate (divieto di utilizzo di OPP, obbligo di notifica e di lotta, divieto d'importazione o requisiti specifici per l'importazione di determinate merci da Stati terzi, obbligo di omologazione di determinate aziende, sistema di passaporto fitosanitario per il commercio con l'UE). Cambia invece la struttura dell'ordinanza e alcune delle disposizioni attuali diventano più restrittive o vengono estese ad ulteriori merci (vegetali, prodotti vegetali e ogni materiale potenzialmente portatore di OPP). Di seguito sono riassunte le principali modifiche.

- Suddivisione degli OPP in quattro categorie principali (cfr. fig. 1)
  1. Gli organismi da quarantena sono OPP di importanza economica potenzialmente rilevante, non presenti in Svizzera oppure non ancora ampiamente diffusi. Alcuni organismi da quarantena vengono trattati in maniera prioritaria («organismi da quarantena prioritari») a causa del loro potenziale di minaccia per l'agricoltura, l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o il bosco. Tra questi rientrano, ad esempio, il batterio *Xylella fastidiosa* e il tarlo asiatico del fusto.
  2. Gli OPP diffusi in Svizzera ma non ancora presenti in determinati territori dove potrebbero rivelarsi altamente nocivi, sono definiti «organismi da quarantena rilevanti per le zone protette». Possiedono lo status di organismi da quarantena soltanto all'interno delle zone protette delimitate espressamente per loro, ma non nel resto della Svizzera.
  3. Sono definiti «organismi da quarantena potenziali» gli organismi nocivi emergenti sottoposti a misure temporanee finché non è stabilito se adempiono i criteri applicati per gli organismi da quarantena. Questa categoria non è nuova; finora era disciplinata dall'articolo 52 capoverso 6 OPV.
  4. Conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC), si introduce la categoria «organismi regolamentati non da quarantena». Si tratta di OPP ampiamente diffusi in Svizzera e trasmessi prevalentemente da determinate piante ospiti destinate alla piantagione. Considerata la loro diffusione, gli organismi regolamentati non da quarantena non

adempono (più) i criteri di un organismo da quarantena ma, date le ripercussioni economiche inaccettabili che la loro comparsa potrebbe comportare, occorre adottare misure fitosanitarie a livello di materiale di moltiplicazione. Appartengono a questa categoria, in particolare, gli organismi di qualità noti per la certificazione, come il virus della flavescenza dorata delle foglie di vite (*grapevine leafroll-associated virus 1 e 3*).

Fig. 1: Categorie di OPP. La classificazione dipende dalla loro diffusione e pericolosità.



- Definizione di criteri precisi per la valutazione e la gestione del rischio.
- Definizione delle priorità e potenziamento delle misure di prevenzione: per impiegare in maniera mirata e in funzione del rischio le risorse disponibili a livello federale e cantonale, determinati organismi da quarantena saranno trattati in via prioritaria. Sarà dichiarato prioritario il 10 per cento circa degli organismi da quarantena, ovvero gli organismi che sulla base delle analisi del rischio potrebbero comportare conseguenze economiche, sociali ed ecologiche nefaste qualora dovessero insediarsi in Europa e in Svizzera. Per questi organismi da quarantena prioritari è quindi previsto un rafforzamento delle misure di prevenzione come, per esempio, l'intensificazione del monitoraggio, la sensibilizzazione mirata di determinati gruppi target riguardo al pericolo rappresentato da tali organismi da quarantena, l'elaborazione di piani d'azione e d'emergenza e lo svolgimento di corsi con esercitazioni (simulazioni), che prevedono anche la formazione degli addetti presso gli uffici competenti per la gestione di eventi (segnatamente autorità e laboratori).
- Estensione dell'obbligo del passaporto fitosanitario e adeguamento del relativo formato: l'obbligo del passaporto fitosanitario è esteso a tutti i vegetali destinati alla piantagione; sistema e formato del passaporto fitosanitario vengono inoltre uniformati. Il passaporto fitosanitario si presenta in tutti i casi sotto forma di un'etichetta che viene apposta sul lotto di merce dalle aziende omologate.
- Potenziamento della responsabilità individuale: le aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario devono assumersi una maggiore responsabilità per il proprio operato. In linea di principio esse sono tenute già oggi a eseguire i controlli fitosanitari della merce che mettono in commercio, ma nella nuova ordinanza tale obbligo è esplicito. In futuro la frequenza dei controlli ufficiali di un'azienda omologata dipenderà dal rischio fitosanitario che essa rappresenta (misurato anche sulla base della tipologia di attività e delle merci utilizzate), nonché dal modo in cui attua le misure di prevenzione (ovvero da come elabora e rispetta i piani di gestione del rischio). Anche nel settore

del materiale da imballaggio in legno viene promossa una maggiore responsabilità individuale da parte delle aziende in base alla norma internazionale per le misure fitosanitarie numero 15 (ISPM 15).

- Inasprimento delle condizioni d'importazione da Stati terzi: per l'importazione da Stati terzi di merci che presentano un rischio fitosanitario potenziale più elevato o di cui non si conosce ancora il rischio in termini di introduzione di OPP, si applicano condizioni più severe o un divieto d'importazione temporaneo. Di norma l'importazione di materiale vegetale vivo (piante, frutta, ortaggi, sementi ecc.) è consentita unicamente se tale materiale è scortato da un certificato fitosanitario che comprova che è indenne da OPP. Sono ammesse eventuali eccezioni soltanto per piccole quantità di determinate merci nell'ambito del traffico viaggiatori.
- Deleghe: l'emanazione di ulteriori disposizioni tecniche e l'allestimento degli elenchi degli OPP e delle merci sono delegati ai dipartimenti DEFR e DATEC. Da quanto emerso negli ultimi anni, a causa dell'intensificarsi degli scambi di merci sul piano globale la minaccia rappresentata da singoli organismi o gruppi di merci cambia in modo repentino. In questo contesto, gli elenchi degli organismi e delle merci devono poter essere adeguati più frequentemente. Per questo motivo non figureranno più nell'ordinanza federale ma saranno inseriti in una nuova ordinanza interdipartimentale del DEFR e del DATEC. Le disposizioni di esecuzione entreranno in vigore contemporaneamente all'ordinanza federale. Spetterà invece come finora agli uffici federali competenti emanare disposizioni urgenti e di natura meramente tecnica o amministrativa.
- Modifica del titolo: nell'ambito della revisione totale, all'OPV viene dato il nuovo titolo «Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV)» al fine di una maggiore coerenza con le denominazioni dei servizi preposti presso l'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG (Settore Salute dei vegetali e varietà) e presso l'Ufficio federale dell'ambiente UFAM (Sezione Protezione e salute del bosco) nonché con la terminologia in uso nell'UE. Il nuovo nome sgombra anche il campo da possibili confusioni con l'ordinanza sui prodotti fitosanitari.

### 9.3 Commento ai singoli articoli

#### *Ingresso*

Nell'ingresso si rimanda anche all'allegato 4 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo bilaterale). La Svizzera e gli Stati membri dell'UE costituiscono de facto uno spazio fitosanitario comune, nel quale il commercio di vegetali e prodotti vegetali è sottoposto alle stesse regole. La presente ordinanza è emanata in applicazione dell'Accordo agricolo e mira a garantire l'equivalenza delle disposizioni.

#### *Capitolo 1: Disposizioni generali*

L'articolo 1 definisce lo scopo dell'ordinanza. Come si è constatato in relazione alle infestazioni da fuoco batterico o alla comparsa del tarlo asiatico del fusto, gli OPP possono provocare danni ingenti. Le disposizioni della presente ordinanza mirano a evitare, laddove possibile, simili danni (cpv. 1). La salute dei vegetali va tutelata con misure di lotta e di prevenzione (cpv. 2). Come finora, l'ordinanza contempla in particolare misure contro l'introduzione e la diffusione di OPP (divieti, lotta, monitoraggio, prescrizioni sulla produzione di piante e prodotti vegetali, disposizioni concernenti l'importazione e controlli all'importazione) (cpv. 3).

Le «piante infestanti particolarmente pericolose» non costituiscono più un oggetto di regolamentazione distinto. Secondo la definizione di organismi nocivi (cfr. art. 2) rientrano in questa categoria solo le piante in grado di danneggiare direttamente altre piante o prodotti vegetali. Contrariamente alle piante parassite (p. es. della specie *Arceuthobium*), le piante infestanti, di regola, non provocano danni diretti alle piante e non rientrano quindi nel campo d'applicazione dell'ordinanza sulla salute dei vegetali. Per tale ragione, nella nuova OSaIV non possono più essere emesse disposizioni per la specie *Ambrosia artemisiifolia* L. (ambrosia con foglie di artemisia), la sola specie attualmente disciplinata nell'OPV. Dato

che il diritto vigente in materia di protezione dell'ambiente non consente di mantenere l'obbligo nazionale di notifica e di lotta contro l'*Ambrosia*, le attuali disposizioni dell'OPV e dell'ordinanza sull'impiego confinato (OIConf) concernenti l'*Ambrosia* devono poter essere applicate ancora sino a fine 2023 (disposizioni transitorie, cfr. art. 110). Per consentire in futuro l'adozione di misure efficaci a livello nazionale contro le piante infestanti e altri organismi nocivi che non rientrano nella categoria «particolarmente pericoloso» occorre creare basi giuridiche adeguate: nella legge sulla protezione dell'ambiente per gli organismi che minacciano l'ambiente o gli esseri umani e nella legge sull'agricoltura per gli organismi che causano danni in primo luogo all'agricoltura (p. es. lo zigolo dolce e la drosifila del ciliegio).

### Articolo 2 Definizioni

- La vigente OPV definisce il termine di «organismo nocivo» e nell'allegato sono elencati gli organismi nocivi considerati particolarmente pericolosi che rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza. Ora occorre definire anche gli «organismi nocivi particolarmente pericolosi», ossia gli organismi nocivi per i vegetali che, in caso di introduzione e diffusione, possono causare ingenti danni economici, sociali o ecologici. Come finora, questo termine andrà utilizzato per gli organismi nocivi che rientrano nel campo d'applicazione dell'OSaIV e dei relativi atti normativi. Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono suddivisi in diverse categorie (cfr. sopra e fig. 1). Dato che per l'attribuzione a una categoria vengono considerate condizioni diverse (cfr. artt. 4, 5, 24 e 29 come pure all. 1) è possibile che, con il passare del tempo, un organismo possa cambiare categoria o addirittura esserne escluso. Gli organismi nocivi non attribuiti a nessuna categoria non sono (più) considerati OPP. Un organismo nocivo classificato ad esempio come da quarantena potenziale è considerato un OPP. Se gli accertamenti confermano le condizioni di appartenenza alla categoria, l'organismo rimane un OPP, in caso contrario ridiventa un organismo per il quale non sono previste misure fitosanitarie a livello federale. Altro esempio: nonostante le misure di lotta, un organismo da quarantena si è diffuso su tutto il territorio nazionale, ciò che rende inefficace anche il piano di eradicazione. È tuttavia ancora opportuno prevenirne l'ulteriore diffusione attraverso materiale di riproduzione. Per tale ragione passa nella categoria degli organismi regolamentati non da quarantena. Le misure fitosanitarie si applicano quindi solo alla produzione di materiale di riproduzione potenziale vettore di detto organismo. Se anche tali misure non risulteranno più adeguate, l'organismo nocivo verrà assegnato alla categoria in cui non applicano più misure fitosanitarie.
- Conformemente al Regolamento UE 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per i vegetali, nell'ordinanza si precisa la definizione di «prodotti vegetali» in riferimento al legno; quest'ultimo è ora considerato prodotto vegetale soltanto a determinate condizioni.
- In caso di immissione sul mercato a scopi commerciali, i vegetali destinati alla piantagione devono ora essere sempre scortati da un passaporto fitosanitario (finora, l'obbligo si applicava solo a determinate specie vegetali). Per precisare a quale materiale vegetale si riferisce l'obbligo, nell'ordinanza viene ora definito il termine «vegetali destinati alla piantagione».
- Nell'articolo 2 sono ora definiti anche i termini «lotto», «partita», «invio» e «vettore».
- La definizione «focolaio d'infestazione» sostituisce la definizione «focolaio isolato» utilizzata finora, affinché risulti più chiaro che si tratta di un focolaio locale di OPP. Si precisa inoltre che il focolaio, oltre ai vegetali infestati comprende quelli sospettati di esserlo.
- Per garantire l'armonizzazione con il Regolamento UE, il termine «Paesi terzi» è sostituito con «Stati terzi».
- La presente ordinanza non contempla più la definizione di alberi e arbusti forestali (cfr. Competenza dei dipartimenti federali, art. 85).

In più passaggi l'ordinanza delega il compito di fissare ulteriori disposizioni agli uffici federali competenti (UFAG e UFAM). L'articolo 3 precisa quali disposizioni concrete ognuno dei due uffici ha la competenza di emanare.

## *Capitolo 2: Definizione di organismi da quarantena*

Le disposizioni sugli OPP non figurano più insieme a quelle sulle merci, bensì in quattro capitoli a sé stanti.

Gli articoli 4 e 5 rimandano ai criteri di classificazione degli organismi da quarantena, degli organismi da quarantena prioritari e degli organismi da quarantena potenziali (sanciti prevalentemente nell'all. 1). La classificazione dei singoli OPP nelle rispettive categorie sulla base di tali criteri (come finora la modifica degli allegati 1 e 2 OPV) spetta ai dipartimenti competenti (DEFR e DATEC). Per quel che riguarda un organismo nocivo emergente spetta, come finora, all'ufficio federale competente valutare se si tratta di un organismo da quarantena potenziale (art. 5 cpv. 2). Ai fini di stabilire la competenza è determinante se l'OPP in questione minaccia in prima linea l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o il bosco (cfr. art. 99). Gli elenchi degli OPP corrisponderanno, in linea di principio, a quelli che l'UE emanerà a fine 2019. Nel caso degli organismi da quarantena si può partire dal presupposto che l'elenco riporterà gli OPP attualmente menzionati nell'allegato 1 parte A e nell'allegato 2 parte A sezione I dell'OPV del 27 ottobre 2010.

## *Capitolo 3: Divieto di utilizzo di organismi da quarantena*

L'articolo 6 capoverso 1 sancisce il divieto di utilizzo degli organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi (attività deliberate). All'interno di sistemi chiusi (come i laboratori) è necessario rispettare le disposizioni dell'ordinanza sull'impiego confinato (OIConf) (cpv. 2). L'articolo 27 della vigente OPV relativo alle disposizioni di deroga viene suddiviso in due articoli distinti: uno sugli organismi nocivi e uno sulle merci (artt. 7 e 62). L'articolo 7 stabilisce la possibilità, da parte dell'ufficio federale competente, di autorizzare, su richiesta, eccezioni al divieto di utilizzo di un OPP per gli scopi ivi indicati, qualora sia possibile escluderne la diffusione. Il capoverso 2 riporta le indicazioni minime che deve contenere tale autorizzazione.

## *Capitolo 4: Misure contro l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena*

### *Sezione 1: Obbligo di notifica*

Gli organismi da quarantena restano assoggettati all'obbligo di notifica generale (art. 8 cpv. 1). Le aziende omologate (cfr. artt. 76 e 89) notificano un'infestazione confermata o sospettata direttamente al Servizio fitosanitario federale (SFF) (cpv. 2). I servizi cantonali competenti sono tenuti a notificare senza indugio al SFF la presenza di un organismo da quarantena (cpv. 3) al fine di stabilire misure adeguate per la sua eradicazione.

### *Sezione 2: Misure di prevenzione*

Oltre all'obbligo di notifica, secondo l'articolo 9, in caso si sospetti o sia stata accertata la presenza di un organismo da quarantena, le aziende attive nella produzione o nel commercio di materiale vegetale sono tenute ad adottare senza indugio misure di prevenzione per impedirne l'insediamento e la diffusione. Una volta informato della sospettata presenza, il servizio cantonale competente è tenuto a intervenire secondo l'articolo 10. L'intervento del servizio cantonale può anche comprendere la campionatura e test da eseguire in laboratori appositamente designati dal SFF (cpv. 2). In presenza di un imminente pericolo di insediamento e di diffusione dell'organismo nocivo, il servizio cantonale competente deve adottare misure di prevenzione adeguate secondo l'articolo 13 lettere a–d per contrastarlo (cpv. 3). In caso di sospettata infestazione all'interno di aziende omologate (cfr. artt. 76 e 89) spetta al SFF intervenire (cpv. 4).

### *Sezione 3: Informazione delle aziende interessate e del pubblico*

Secondo l'articolo 11 se la presenza di un organismo da quarantena è confermata, il SFF o il servizio cantonale competente ha l'obbligo di informare le aziende le cui merci potrebbero essere contaminate da tale organismo nocivo. Se l'infestazione interessa più Cantoni, il SFF coordina l'informazione delle relative aziende (cpv. 2). Qualora la presenza di un organismo da quarantena prioritario sia confermata, l'ufficio federale competente deve informare il pubblico, in maniera adeguata e mirata, sulle misure di lotta adottate o ancora da adottare (art. 12). Ciò consente di sensibilizzare in particolare i gruppi target delle aree verdi pubbliche e private sulle questioni fitosanitarie. I professionisti o i privati particolarmente attenti sono sentinelle preziose ed economiche: tutte le infestazioni del tarlo asiatico del fusto in Svizzera sono state scoperte e segnalate da privati. L'infestazione di Berikon (AG) è stata notata da un apprendista giardiniere, che poco prima aveva visto nella sua azienda di tirocinio un avviso del SFF che esortava a segnalare eventuali sintomi sospetti. Se un'infestazione viene scoperta e notificata tempestivamente, aumentano le possibilità di eradicarla e diminuiscono i costi correlati alla lotta.

### *Sezione 4: Misure di eradicazione*

L'articolo 13 relativo alle misure di eradicazione riprende sostanzialmente l'articolo 42 dell'OPV del 27 ottobre 2010. In caso di infestazione da parte di un organismo da quarantena, il servizio cantonale competente deve, come finora, adottare senza indugio le misure stabilite dall'ufficio federale competente (cpv. 1 e 2). Le istruzioni possono presentarsi sotto forma di direttive, di aiuti all'esecuzione o di piani d'emergenza (cpv. 5, cfr. art. 20), oppure possono essere impartite in base al caso specifico. L'ordinanza prescrive espressamente che il servizio cantonale competente (eventualmente in collaborazione con il SFF) deve procedere a verifiche inerenti all'origine della presenza dell'OPP e alla sua potenziale ulteriore diffusione (cpv. 3). Se l'infestazione riguarda un'azienda omologata spetta, come finora, al SFF adottare le misure necessarie (cpv. 4).

Secondo l'articolo 14, in presenza di un organismo da quarantena prioritario il servizio cantonale competente deve elaborare un piano d'azione contenente il calendario di attuazione effettiva delle necessarie misure di eradicazione e di contenimento. I piani d'azione si basano sui piani d'emergenza del SFF (cfr. art. 20), su direttive o su aiuti all'esecuzione.

Se si constata la presenza di un organismo da quarantena, il servizio cantonale competente deve delimitare l'area al cui interno attuare le misure di eradicazione. Questa include il focolaio d'infestazione e una zona cuscinetto circostante (art. 15). L'estensione della zona cuscinetto deve essere definita in base al rischio di diffusione (cpv. 2). La sua delimitazione avviene in base a una direttiva, un aiuto all'esecuzione o un piano d'emergenza, se sono disponibili (cfr. art. 13 cpv. 5 e art. 20), altrimenti d'intesa con l'ufficio federale competente. In accordo con quest'ultimo, in determinati casi (p. es. infestazione di vegetali all'interno di una serra chiusa) si può decidere di non procedere alla delimitazione di un'area (cpv. 3). Se questa confina con uno Stato limitrofo, di norma spetta all'UFAG informarlo (cpv. 4).

### *Sezione 5: Misure di contenimento*

In presenza di organismi da quarantena e di organismi da quarantena potenziali, di norma l'obiettivo perseguito è l'estirpazione dell'organismo nocivo localmente presente (strategia di eradicazione). Per conseguire tale obiettivo si adottano misure di eradicazione specifiche (art. 13), come l'estirpazione e la corretta distruzione delle piante ospiti infestate (p. es. in caso di fuoco batterico). Se non è più possibile eradicare l'OPP, per esempio perché nonostante le misure adottate esso si è già diffuso ampiamente, per contrastarne l'ulteriore diffusione si procede a un cambio di strategia optando per misure di contenimento (p. es. in caso di fuoco batterico si procede all'eliminazione delle parti infestate delle piante ospiti anziché estirparle). L'ufficio federale competente può delimitare zone infestate (art. 16) come previsto finora (artt. 45 e 46 OPV). Nelle zone infestate i servizi cantonali possono designare come oggetti protetti popolamenti pregiati di piante ospiti dell'organismo da quarantena in questione (p. es. frutteti pregiati ad alto fusto o frutteti gestiti a titolo professionale in caso di fuoco batterico) (art. 17). Gli oggetti protetti sottostanno comunque alla strategia di eradicazione e all'obbligo di sorveglianza da parte dei servizi cantonali (cpv. 3).

### *Sezione 6: Monitoraggio del territorio e piani d'emergenza*

Come nell'ordinanza vigente, l'articolo 18 delega ai servizi cantonali il compito di monitorare la situazione fitosanitaria (monitoraggio del territorio), da svolgere in funzione del rischio. La nuova ordinanza stabilisce che questi sono tenuti a svolgere a cadenza annuale un monitoraggio del territorio per tutti gli organismi da quarantena prioritari e, nelle zone protette, per gli organismi da quarantena rilevanti per la zona protetta in questione (cpv. 1). Questa intensificazione del monitoraggio della situazione fitosanitaria in Svizzera è volta ad acquisire conoscenze sufficienti a escludere in futuro la presenza di tali organismi da quarantena nella zona in questione, e a rilevarne il più presto possibile la presenza (principio del «known not to occur»). Ciò è in controtendenza con il principio attuale, in base al quale il monitoraggio del territorio va intensificato soltanto con la comparsa di uno di detti OPP («not known to occur»). Il DATEC e il DEFR possono stabilire le disposizioni specifiche per il monitoraggio proattivo del territorio (cpv. 3). Per verificare la situazione fitosanitaria relativa a determinati organismi da quarantena e a organismi da quarantena potenziali, il SFF in collaborazione con i Cantoni può organizzare, come finora, campagne di monitoraggio supplementari (cpv. 4).

I servizi cantonali competenti hanno inoltre il dovere di eseguire almeno un rilevamento all'anno nelle aree delimitate per verificare la presenza dell'organismo da quarantena in questione (art. 19). Se la presenza dell'organismo in questione è rilevata nella zona cuscinetto, si estende l'area delimitata (cpv. 2). L'area delimitata può essere revocata soltanto dopo che la presenza dell'organismo da quarantena specifico non è più rilevata per un arco di tempo sufficientemente lungo e d'intesa con l'ufficio federale competente (cpv. 3). Il periodo di mantenimento dell'area delimitata e del relativo monitoraggio dipende principalmente dalla biologia dell'OPP in questione e dalla situazione geografica del focolaio d'infestazione. Nel caso del tarlo asiatico del fusto, per esempio, tale durata corrisponde in linea di massima a un ciclo di vita, che può variare a seconda dell'altitudine, più un anno supplementare. Il capoverso 4 delega al DEFR e al DATEC la determinazione dei dettagli e delle eccezioni relative al rilevamento.

Per prepararsi a un'eventuale infestazione da parte di un organismo da quarantena, il SFF elabora un piano d'emergenza generico con indicazioni universali circa le competenze, le procedure eccetera. Per gli organismi da quarantena prioritari l'ufficio federale competente elabora piani d'emergenza specifici per gli organismi in questione (art. 20). Questo consulta i servizi cantonali competenti. I piani d'emergenza descrivono come comportarsi nel caso di un'infestazione confermata o sospettata, precisano come delimitare un'area e stabiliscono misure di lotta concrete (se non già previste da una direttiva o da un aiuto all'esecuzione). Riportano inoltre i verbali con la descrizione di ispezioni visive, campionature e test di laboratorio. Sono soggetti a verifica e ad aggiornamento costanti. I piani d'emergenza sono pubblicati su Internet al fine di informare anche le aziende omologate.

Con la collaborazione degli attori coinvolti (SFF, servizi cantonali competenti, laboratori, ecc.) si apprende come vanno attuati i piani d'emergenza nel quadro di corsi ed effettuando simulazioni (esercitazioni di simulazione, art. 21). Poiché accade frequentemente che la presenza di un organismo da quarantena venga rilevata in più Stati, per attuare una lotta efficace è necessario adottare una strategia di eradicazione armonizzata a livello internazionale. Per tale motivo occorre prevedere che le esercitazioni possano essere svolte anche congiuntamente con gli Stati membri dell'UE (cpv. 2). In linea di principio non si tratta di esercitazioni senza preavviso, ma (perlomeno all'inizio) di corsi di formazione e di approfondimento (comunicati in anticipo) al fine di apprendere i fondamenti delle misure fitosanitarie e di esercitare congiuntamente le procedure stabilite dai piani d'emergenza.

### *Sezione 7: Misure in caso di peggioramento della situazione fitosanitaria all'estero*

Secondo il diritto vigente, l'ufficio federale competente può stabilire misure contro singoli organismi da quarantena, qualora in uno Stato si constati un peggioramento della situazione fitosanitaria legata a tali organismi e di conseguenza un maggiore pericolo fitosanitario per la Svizzera (art. 52 cpv. 7 OPV). Dette misure prevedono in particolare divieti di importazione e di transito, maggiori requisiti per l'importazione di determinate merci nonché misure di monitoraggio e di lotta supplementari all'interno del

Paese. L'applicazione di tali misure è regolamentata nelle due ordinanze degli uffici concernenti le misure fitosanitarie<sup>1</sup>. Tali prescrizioni specifiche possono continuare a essere emanate ai sensi dell'articolo 22.

#### *Sezione 8: Misure contro organismi da quarantena potenziali*

In caso di comparsa di un organismo da quarantena potenziale, l'ufficio federale competente può disporre misure temporanee (art. 23) come finora in virtù dell'articolo 52 capoverso 6 OPV. Tali misure comprendono un obbligo di notifica, misure di prevenzione e di eradicazione, misure informative e prescrizioni concernenti il monitoraggio, i rilevamenti e i piani d'emergenza. Queste disposizioni continueranno ad essere stabilite nelle due ordinanze degli uffici sulle misure fitosanitarie.

#### *Sezione 9: Zone protette*

Il DEFR e il DATEC hanno la facoltà di delimitare, previa consultazione dei Cantoni interessati, zone protette per OPP assenti in tali zone ma già ampiamente diffusi nel resto della Svizzera (organismi da quarantena rilevanti per le zone protette) (art. 24). Riguardo a tali zone protette rimangono in vigore le misure ufficiali (come il divieto di importare in tale zona l'organismo nocivo in questione o determinate merci). L'organismo nocivo in questione deve inoltre rispondere ai criteri di un organismo da quarantena rilevante per la zona protetta prevista (all. 1 n. 1) e non deve essere comparso in tale zona almeno nei tre anni precedenti la delimitazione della zona protetta. Il DEFR e il DATEC designano le zone protette (e gli organismi da quarantena rilevanti per tali zone) nelle ordinanze dipartimentali (cpv. 2).

Analogamente agli organismi da quarantena, in una zona protetta vigono l'obbligo di eradicazione (secondo l'art. 13) e l'obbligo di definire un'area delimitata (secondo l'art. 15) (art. 25).

Previa consultazione dei Cantoni interessati, i dipartimenti competenti hanno la facoltà di revocare una zona protetta o di adeguarne l'estensione (art. 26 cpv. 1 e 2). La zona protetta può altresì essere revocata qualora il servizio cantonale competente non adempia l'obbligo di monitoraggio (cpv. 2), oppure qualora, nonostante le misure di eradicazione adottate, l'organismo da quarantena rilevante per tale zona sia ancora constatato dopo due anni. L'UFAM e l'UFAG possono prorogare il termine per l'eradicazione dell'organismo in questione in base alle sue specifiche caratteristiche biologiche (cpv. 3).

L'articolo 27 vieta, nelle zone protette, l'utilizzo di organismi da quarantena rilevanti per tali zone al di fuori di sistemi chiusi. Analogamente alle disposizioni per gli organismi da quarantena, il dipartimento federale competente può autorizzare eccezioni al divieto sugli organismi da quarantena rilevanti per le zone protette (cpv. 2); gli obblighi previsti dagli articoli 8–11 (obbligo di notifica, misure di prevenzione e obbligo d'informazione) si applicano anche per tali organismi (art. 28).

#### *Capitolo 5: Utilizzo di piante destinate specificamente alla piantagione*

Gli organismi regolamentati non da quarantena sono OPP trasmessi principalmente attraverso determinati vegetali destinati alla piantagione, già ampiamente diffusi in Svizzera o nell'UE. Questa nuova categoria di organismi nocivi è introdotta in Svizzera e nell'UE sulla base dell'IPCC. L'articolo 29 stabilisce i criteri in base ai quali classificare gli OPP in tale categoria e come utilizzare le rispettive piante ospiti. Il capoverso 1 vieta l'importazione e la messa in commercio di piante specifiche a scopo commerciale se queste presentano un'infestazione da organismi regolamentati non da quarantena e se sono destinate alla piantagione (le eccezioni a tale divieto sono stabilite nel cpv. 4). Il DEFR e il DATEC stabiliscono gli organismi regolamentati non da quarantena e possono definire le misure relative a tali organismi (cpv. 2 e 5), per i quali possono inoltre fissare anche un valore soglia (cpv. 3). In linea di principio, al di fuori delle aziende omologate le piante specifiche non devono essere esenti da organismi regolamentati non da quarantena.

Il futuro elenco degli organismi regolamentati non da quarantena comprenderà presumibilmente gli organismi di cui all'allegato 2 parte A sezione II dell'OPV del 27 ottobre 2010 e i cosiddetti organismi di

---

<sup>1</sup> RS 916.202.1, RS 916.202.2



qualità, finora disciplinati nelle ordinanze sulla produzione e sulla messa in commercio di sementi e tuberi-seme<sup>2</sup>. Gli organismi devono soddisfare i criteri di cui al numero 1. In base a questi criteri si può desumere che anche il patogeno del fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) sarà classificato tra gli organismi regolamentati non da quarantena. Ciò significa che in futuro il batterio non sarà più regolamentato come organismo da quarantena (tranne che in un'eventuale zona protetta).

## *Capitolo 6: Importazione, transito, esportazione, trasferimento e immissione sul mercato di merci*

### *Sezione 1: Importazione di merci da Stati terzi*

Determinate merci, in particolare piante ospiti, sono notoriamente portatrici di organismi da quarantena. Per evitare il rischio di importare anche organismi da quarantena, l'importazione di queste merci è vietata o vincolata all'osservanza di precise condizioni. Un elemento fondamentale a tale riguardo è l'origine delle merci. Per esempio, è vietata l'importazione di patate da tutti gli Stati terzi, mentre quella di palme della specie *Phoenix* lo è soltanto se il Paese d'origine è l'Algeria o il Marocco.

Oggi le merci la cui importazione è vietata sono menzionate nell'allegato 3 parte A dell'OPV del 27 ottobre 2010. Con l'entrata in vigore della nuova ordinanza tali merci saranno stabilite dal DEFR e dal DATEC (art. 30). È comunque presumibile che il contenuto dell'elenco rimanga invariato o che vengano aggiunte poche altre merci.

Determinate merci, se del caso provenienti da determinate aree, possono rappresentare vettori di introduzione di OPP. Se per la loro importazione non esistono disposizioni o quelle esistenti sono insufficienti e se da una valutazione provvisoria si ritiene che l'importazione di dette merci è legata a un elevato rischio fitosanitario, tenendo conto dei criteri relativi alle merci ad alto rischio secondo l'allegato 3 l'ufficio federale competente può vietare a titolo precauzionale la loro importazione (art. 31). Il principio di precauzione dell'articolo 31 si basa sulle osservazioni secondo cui le disposizioni per l'importazione di merci da Stati terzi garantivano una protezione fitosanitaria insufficiente. Se tuttavia è constatata una domanda per le merci in questione, occorre procedere entro un termine congruo e ragionevole a una valutazione definitiva dei rischi.

In base alla valutazione dei rischi, si revocherà il divieto di importazione oppure le merci saranno accettate e le loro condizioni specifiche saranno recepite nell'elenco secondo gli articoli 30 o 33.

L'ufficio federale competente mantiene la facoltà di esentare temporaneamente determinate merci dal divieto (art. 32), purché sia possibile escludere la diffusione di OPP e se tale eccezione vale anche nell'UE. La nuova ordinanza prevede un'eccezione al divieto anche in caso di difficoltà nell'approvvigionamento di tali merci (lett. a).

Il DEFR e il DATEC stabiliscono quali merci possono essere importate da Stati terzi scortate da un certificato fitosanitario e a quali condizioni specifiche (art. 31 cpv. 1 e 2). Le condizioni specifiche previste per queste merci corrispondono in linea di principio a quelle dell'allegato 4 parte A dell'OPV del 27 ottobre 2010. Come nella prassi attuale, se sono state suddivise in partite, conservate e reimballate in uno Stato terzo, le merci importate devono inoltre essere scortate da un certificato fitosanitario di riesportazione (cpv. 3). Il materiale da imballaggio in legno su cui è apposto un marchio secondo la norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie ISPM 15 (cfr. art. 35) può essere importato senza certificato fitosanitario (cpv. 4). Anche per il transito non è previsto alcun obbligo di certificato. Le condizioni per l'importazione di merci da Stati terzi si applicano anche nell'ambito del traffico viaggiatori. Tuttavia, il DEFR e il DATEC possono concedere eccezioni per l'importazione di piccole quantità di determinate merci se tali merci sono importate nel bagaglio personale dei viaggiatori e se non sono destinate a usi professionali o commerciali (cpv. 5). I vegetali destinati alla piantagione sono in ogni caso soggetti all'obbligo del certificato anche nell'ambito del traffico viaggiatori.

---

<sup>2</sup> Ordinanza del DEFR sulle sementi e sui tuberi-seme (RS 916.151.1), ordinanza del DEFR sulle piante da frutto (RS 916.151.2) e ordinanza del DEFR sulle piante di vite (RS 916.151.3)

L'ufficio federale competente può concordare con Stati terzi l'equivalenza delle misure che riguardano determinate merci da importare in Svizzera (art. 34). Si tratta di riconoscere misure fitosanitarie attuate dallo Stato terzo in alternativa a quelle che figurano nell'elenco delle merci (art. 33). Lo Stato terzo è tenuto a garantire, nell'ambito della propria attività di controllo, che le misure bilaterali convenute assicurino lo stesso standard di sicurezza fitosanitario delle misure di cui all'articolo 33.

Le condizioni per l'importazione di materiale da imballaggio in legno da Stati terzi (art. 9 cpv. 2 OPV) sono accorpate in un articolo separato (art. 35). Il materiale da imballaggio in legno deve recare un marchio che certifica che il legno è stato sottoposto ai trattamenti necessari. La nuova ordinanza prevede che sul materiale da imballaggio in legno per cui vigono le eccezioni previste dalla norma ISPM 15 non si applicano tali condizioni (cpv. 2). Poiché non tutti gli Stati terzi attuano la norma ISPM 15, invece dell'apposizione del marchio, per le importazioni da questi Paesi il SFF può riconoscere un certificato fitosanitario attestante che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento equivalente (cpv. 3).

Nel commercio mondiale si affacciano costantemente nuove merci e si aprono nuove vie commerciali. A ciò si aggiunge il fatto che la situazione fitosanitaria di un'area può cambiare velocemente. Per questo l'articolo 36 autorizza l'ufficio federale competente a ordinare misure di prevenzione emanando un'ordinanza specifica.

Nell'importazione di nuovi vegetali e prodotti vegetali (p. es. frutti esotici) o di merci caratterizzate da volumi di scambio commerciale molto bassi mancano spesso esperienze rilevanti in materia fitosanitaria. Se da una valutazione preventiva condotta in base ai criteri previsti nell'allegato 4 (cpv. 3) emerge che tali merci presentano un rischio fitosanitario nuovo o presunto, l'ufficio federale competente può adottare misure di prevenzione finché non sono disponibili sufficienti informazioni scientifiche al riguardo (cpv. 1). Tali misure prevedono controlli sistematici, campionatura e analisi delle merci nonché messa in quarantena o divieto d'importazione (cpv. 2).

Come per l'articolo 31, il principio di precauzione che ispira l'articolo 36 si basa sulla constatazione che le vigenti disposizioni d'importazione per le merci provenienti da Stati terzi garantiscono una sicurezza fitosanitaria insufficiente. Se sono disponibili informazioni sufficienti per l'analisi dei rischi, si procede alla revoca delle misure ed eventualmente all'inserimento delle condizioni necessarie nell'elenco secondo gli articoli 30 o 33.

Come finora, su richiesta, il SFF può autorizzare l'importazione di merci vietate per scopi particolari se è esclusa la diffusione di organismi da quarantena (art. 37). Al riguardo è necessario che siano rispettate anche le disposizioni dell'OIconf. Il capoverso 2 stabilisce i requisiti minimi per un'autorizzazione.

In molti casi i vegetali importati da Stati terzi in Svizzera o nell'UE nel quadro del traffico viaggiatori oppure i vegetali commercializzati attraverso i servizi postali non soddisfano i requisiti fitosanitari. Per contrastare tale fenomeno, le aziende che operano nel traffico viaggiatori o i servizi postali sono obbligati a informare i propri clienti sulle prescrizioni fitosanitarie (art. 38). Gli aeroporti internazionali, le imprese di trasporto che operano a livello internazionale, i servizi postali e le aziende attive nel commercio online devono mettere a disposizione dei viaggiatori, e anche nei rispettivi siti Internet, il materiale informativo predisposto dal SFF inerente ai divieti d'importazione, alle condizioni che le merci devono soddisfare, alle eccezioni previste nell'ambito del traffico viaggiatori (quantità massime) e alle misure di prevenzione per i viaggiatori o per i loro clienti (cpv. 2). Il capoverso 3 delega la definizione delle relative modalità al DEFR e al DATEC.

## *Sezione 2: Importazione di merci dall'UE*

La Svizzera e l'UE costituiscono *de facto* uno spazio fitosanitario comune, all'interno del quale le merci possono circolare liberamente. Come finora, determinate merci importate dall'UE devono tuttavia essere scortate da un passaporto fitosanitario (art. 39). Tali merci sono attualmente riportate nell'allegato 5 parte A sezione I OPV. Con la nuova ordinanza l'obbligo del passaporto fitosanitario viene esteso a tutti i vegetali destinati alla piantagione, le sementi ne sono in linea di principio escluse (cpv. 1). Il DEFR e il DATEC stabiliscono le sementi e le altre merci per le quali è necessario un passaporto fitosanitario

(cpv. 2). Come finora, per l'importazione di merci dall'UE nel traffico viaggiatori non vige l'obbligo del passaporto fitosanitario, a condizione che le merci non siano utilizzate a scopo commerciale o professionale (cpv. 3).

### *Sezione 3: Trasferimento di merci in zone protette*

Il DEFR e il DATEC stabiliscono quali merci non possono essere trasferite nelle zone protette o possono esserlo soltanto se scortate dal passaporto fitosanitario per le zone protette e se soddisfano altre condizioni specifiche (art. 40 cpv. 1). L'obbligo del passaporto fitosanitario vale in questo caso anche per i consumatori finali non commerciali (cfr. art. 60 cpv. 3 lett. b), tranne che il DEFR e il DATEC non stabiliscano un'apposita eccezione.

Le merci che si trovano in un'area delimitata definita in una zona protetta non possono essere spostate da un'area delimitata o in un'altra zona protetta (art. 41). Il trasporto fuori dalla zona protetta è consentito soltanto se si adottano misure che impediscono che l'organismo da quarantena rilevante per le zone protette in questione si diffonda nella zona protetta e che garantiscono che la merce sia scortata da un passaporto fitosanitario (con gli elementi secondo l'all. 7 n. 1) (cpv. 2).

Come finora, su richiesta, il SFF può autorizzare il trasferimento di merci vietate per scopi particolari se è esclusa la diffusione di organismi da quarantena (art. 42). Al riguardo è necessario che siano rispettate anche le disposizioni dell'OIconf. Il capoverso 2 elenca gli aspetti che l'autorizzazione deve necessariamente regolamentare.

### *Sezione 4: Controllo all'importazione*

Il tenore degli articoli 43-51 e 54 corrisponde in linea di principio a quello degli articoli 15-19 dell'OPV del 27 ottobre 2010. Sono stati precisati per quanto attiene allo svolgimento dei controlli all'importazione.

Le merci provenienti da Stati terzi, che devono essere scortate da un certificato fitosanitario, possono essere importate in Svizzera solo dopo un controllo fitosanitario e un'autorizzazione del SFF (art. 43 cpv. 1 e 3). Come finora, vige l'obbligo di notifica (cpv. 2). La notifica avviene ora presso il SFF compilando il documento sanitario comune di entrata (DSCE; secondo l'art. 56 del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali) (art. 44). Il numero del DSCE e l'importo degli emolumenti devono essere comunicati per il controllo fitosanitario nella dichiarazione doganale (art. 45).

Le merci provenienti da Stati terzi che vengono importate in Svizzera attraverso un Paese membro dell'UE sono di regola controllate dal servizio fitosanitario nazionale o sotto la sua vigilanza all'entrata nell'UE e non devono più essere sottoposti a un ulteriore controllo e autorizzazione in Svizzera (art. 46 cpv. 1). Quale prova del controllo all'entrata nell'UE si accettano un documento fitosanitario di circolazione compilato (secondo l'art. 1 cpv. 3 lett. c della direttiva 2004/103/CE) o un DSCE (cpv. 2). L'articolo 47 stabilisce che il SFF controlla le merci arrivate in Svizzera per via aerea direttamente nei luoghi d'entrata degli aeroporti di Zurigo e di Ginevra. Gli orari di apertura di questi servizi addetti ai controlli fitosanitari sono definiti dall'UFAG. D'intesa con la dogana, il SFF può effettuare i controlli fitosanitari anche in un altro luogo adeguato (cpv. 2). Se la situazione fitosanitaria nel Paese di origine lo esige, l'ufficio federale competente può stabilire un obbligo di controllo come finora per l'importazione di merci da Stati membri dell'UE (art. 48).

L'articolo 49 disciplina lo svolgimento dei controlli. Il SFF svolge, come finora, diversi tipi di controlli (controllo dei documenti, dell'identità e visivo), che non si limitano alla merce regolamentata ma possono includere anche le merci non soggette a controllo, l'imballaggio e il mezzo di trasporto (cpv. 1-4). Se le merci soddisfano le condizioni per l'importazione, il SFF lo conferma nel DSCE o nel certificato fitosanitario (cpv. 5). La competenza di definire le modalità d'importazione (p. es. termini per l'annuncio della merce per il controllo e ulteriori disposizioni per il DSCE) è delegata al DEFR e al DATEC (cpv. 6). In base alle esperienze con una merce di un determinato Stato terzo (in particolare in base a informazioni su contestazioni della Svizzera e dell'UE concernenti questa merce specifica) l'ufficio federale competente può ridurre la frequenza dei controlli (ciò significa che non tutti i carichi sono controllati) (cpv. 7).

Gli articoli 50 e 51 concernono il prelevamento e l'analisi di campioni e le misure adottate dal SFF in conformità degli articoli 18 e 19 dell'OPV del 27 ottobre 2010.

L'ordinanza introduce disposizioni sulle stazioni di quarantena e sulle strutture di confinamento. Una «stazione di quarantena» è qualsiasi stazione ufficiale in cui le merci e gli organismi nocivi sono tenuti sotto sorveglianza e sottoposti ad analisi. Si tratta fundamentalmente non di strutture chiuse (laboratori) autorizzate a svolgere determinate attività a contatto con organismi nocivi per scopi scientifici (cfr. OIConf), ma ad esempio di serre sottoposte a particolari norme di sicurezza (cfr. norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 34). Le stazioni di quarantena si utilizzano per esempio in un arco di tempo ben determinato per vegetali provenienti da Stati terzi (p. es. marze delle specie di *Prunus*), per i quali non sono state indicate o specificate le particolari condizioni a cui sono sottoposti (sono cioè privi del certificato fitosanitario rilasciato dallo Stato terzo). Durante questo periodo di quarantena essi vengono posti sotto osservazione e testati in riferimento a importanti OPP.

Nelle «strutture di confinamento» gli organismi nocivi e le merci sono tenuti sigillati (p. es. all'interno di serre rispondenti alle disposizioni di sicurezza del SFF). Le strutture di confinamento sono utilizzate se le merci importate sono classificate dal SFF a un livello di contaminazione da organismi da quarantena e con potenziali di diffusione relativamente bassi. Ciò è il caso ad esempio quando le merci importate da uno Stato terzo (come i bonsai) sono scortate da un certificato fitosanitario che ne comprova in linea generale l'osservanza delle condizioni, ma per le quali esistono delle prescrizioni che prevedono un determinato periodo di quarantena successivamente all'importazione per condurre analisi e test.

Il SFF svincola le merci dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento soltanto quando ha stabilito che sono indenni da organismi da quarantena e da organismi da quarantena potenziali (art. 52) (se le merci si trovano in una zona protetta o sono destinate a tale zona devono essere anche indenni dal relativo organismo da quarantena rilevante). In caso contrario occorre procedere alla loro distruzione. Il SFF può inoltre autorizzare il trasporto da una stazione di quarantena o da una struttura di confinamento a un'altra (cpv. 2). Il DEFR e il DATEC possono emanare ulteriori prescrizioni per la liberazione delle merci da tali strutture (cpv. 3).

L'articolo 53 delega al DEFR e al DATEC il compito di fissare le esigenze relative a tali strutture, alla loro gestione e vigilanza. Il SFF designa per via decisionale tali impianti come stazioni di quarantena e strutture di confinamento in modo che possano essere utilizzate allo scopo previsto (cpv. 2). Può riconoscere temporaneamente anche un'area aziendale come struttura di confinamento (cpv. 3). La serra di un'azienda può per esempio servire da struttura di confinamento a determinate condizioni (p. es. garanzia di isolamento da insetti, nessuna fuoriuscita di acque di irrigazione, accesso regolamentato). Ciò è possibile se il SFF valuta che il materiale vegetale conservato in quarantena presenta un rischio fitosanitario potenzialmente basso.

L'articolo 54 sulle merci senza proprietario corrisponde all'articolo 19 capoverso 4 dell'OPV del 27 ottobre 2010.

#### *Sezione 5: Controlli di merci in transito*

L'articolo 55 disciplina i controlli di merci in transito destinate a uno Stato membro dell'UE e corrisponde agli articoli 22-24 dell'OPV del 27 ottobre 2010. Esattamente come per le merci provenienti da uno Stato terzo trasportate in Svizzera attraverso l'UE, e quindi in linea di principio soggette al controllo alla frontiera UE, le merci che giungono in Svizzera direttamente da uno Stato terzo e che devono essere trasportate verso uno Stato membro dell'UE sono controllate al loro ingresso in Svizzera.

I controlli di merci in transito provenienti da Stati terzi con destinazione in Stati terzi sono disciplinati dall'articolo 56. In Svizzera è consentito il trasbordo di merci in transito e il relativo ulteriore trasporto se sono rispettate le condizioni indicate (cpv. 1 lett. a e b). Il SFF vieta il transito delle merci che non adempiono le condizioni richieste o se vi sono motivi validi per ritenere che non le adempiranno (cpv. 2). Ciò è il caso in particolare quando vi è un rischio di diffusione di OPP.

*Sezione 6: Esportazione e riesportazione di merci in Stati terzi*

Per l'esportazione di merci in uno Stato terzo il SFF allestisce un certificato fitosanitario applicando le condizioni elencate nell'articolo 57. L'esportatore deve come finora farne richiesta e informare il SFF in merito alle condizioni che il Paese di destinazione pone per questo genere di merce. Il SFF può procedere a ispezioni, campionature e test (cpv. 3).

Analogamente al certificato d'esportazione, il SFF emana su richiesta certificati fitosanitari anche per la riesportazione di merci in Stati terzi applicando le condizioni dell'articolo 58.

Per la merce prodotta, immagazzinata o trasformata in Svizzera ed esportata verso uno Stato terzo attraverso uno Stato membro dell'UE, la presente ordinanza introduce il certificato di pre-esportazione (art. 59). Tale certificato serve per lo scambio d'informazioni a carattere fitosanitario tra la Svizzera e il Paese membro dell'UE in questione. Su richiesta, il SFF rilascia un certificato di pre-esportazione, nel quale certifica i punti di cui al capoverso 2 che sono importanti per l'esportazione verso lo Stato terzo. Come per il certificato di esportazione, il SFF può effettuare ispezioni, campionature e analisi (cpv. 3). Se il certificato di pre-esportazione non può essere trasmesso al Paese membro dell'UE per via elettronica, l'esportatore deve allegarlo alla merce in questione (cpv. 4). Il capoverso 5 delega al DEFR e al DATEC il compito di definire ulteriori disposizioni procedurali inerenti al certificato di pre-esportazione.

*Sezione 7: Messa in commercio di merci*

Già oggi per la messa in commercio in Svizzera e per il commercio con l'UE, determinati vegetali e prodotti vegetali devono essere scortati da un passaporto fitosanitario. Tali prodotti sono menzionati nell'allegato 5 parte A sezione I dell'OPV del 27 ottobre 2010. La nuova ordinanza estende l'obbligo di passaporto fitosanitario a tutti i vegetali destinati alla piantagione (eccetto in linea di principio le sementi) di tutte le specie vegetali (art. 60 cpv. 1). Pertanto, tutte le aziende che producono o mettono in commercio vegetali (incl. piante in vaso, nesi ecc.) sono di principio soggette all'obbligo di omologazione. Il DEFR e il DATEC stabiliscono quali sementi e oggetti sono assoggettati all'obbligo di passaporto fitosanitario (cpv. 2). Sono previste eccezioni all'obbligo di passaporto fitosanitario per la fornitura diretta ai consumatori finali (cpv. 3). Quest'ultimo caso non si applica alle merci ordinate mediante mezzi di comunicazione a distanza, come Internet o il telefono (vendita a distanza). Nel commercio online è pertanto generalmente richiesto il passaporto fitosanitario per la messa in commercio di merci soggette a obbligo di passaporto. Il passaporto fitosanitario non è infine necessario per le merci che rientrano nelle eccezioni relative al traffico viaggiatori (cfr. art. 31).

Per le merci provenienti da Stati terzi il SFF emana passaporti fitosanitari per i servizi di controllo della salute dei vegetali, se questi ultimi soddisfano le relative condizioni (art. 61).

Gli articoli 62 e 63 corrispondono rispettivamente agli articoli 27 (in relazione alle merci) e 26 dell'OPV del 27 ottobre 2010. Come finora, le persone che utilizzano a scopo commerciale merci soggette all'obbligo di passaporto fitosanitario, possono vendere questo materiale vegetale solo se scortato da un passaporto fitosanitario (art. 63).

*Sezione 8: Aziende con obbligo di notifica*

Si distingue ora tra obbligo di notifica e obbligo di omologazione. In linea di principio, tutte le aziende che importano o mettono in commercio merci soggette all'obbligo di certificato o di passaporto fitosanitario devono annunciarsi al SFF (art. 64). L'obbligo di notifica si applica anche ai trasportatori, ai servizi postali e ai commercianti online internazionali (cpv. 2). Queste aziende saranno in futuro tenute a mettere a disposizione dei loro clienti informazioni sui rischi fitosanitari (cfr. art. 38). L'obbligo di notifica serve in particolare a trasmettere informazioni sulle disposizioni in materia di salute delle piante a dette aziende. Nel capoverso 3 sono elencate le aziende esentate dall'obbligo di notifica, vale a dire le aziende che consegnano esclusivamente sementi a giardinieri non professionali (lett. a) e quelle con obbligo di omologazione (lett. b). La registrazione delle aziende soggette all'obbligo di omologazione avviene con l'omologazione. Se determinate aziende esentate dall'obbligo di notifica presentano un

inaccettabile rischio fitosanitario, dovuto ad esempio alla loro produzione vegetale, l'ufficio federale competente può imporre un obbligo di notifica anche per queste aziende (cpv. 4). Il SFF tiene un elenco delle aziende notificate (cpv. 5). Affinché possano essere informate o contattate in qualsiasi momento dal SFF, le aziende soggette all'obbligo di notifica sono tenute a comunicare entro 30 giorni al SFF qualsiasi modifica dei dati di contatto (cpv. 6).

## *Capitolo 7: Certificato fitosanitario e passaporto fitosanitario*

### *Sezione 1: Certificato fitosanitario per l'importazione*

Il certificato fitosanitario attesta che le merci rispettano i presupposti previsti dall'articolo 65. L'allegato 5 riporta ciò che deve contenere un certificato fitosanitario per l'importazione di merci in Svizzera da Stati terzi (art. 66). Al numero 1 è riprodotto un certificato fitosanitario per le merci importate direttamente dal Paese d'origine. Se la merce viene inizialmente importata in un altro Paese dal quale entra successivamente in Svizzera, il certificato fitosanitario deve contenere le indicazioni di cui al numero 2 (certificato fitosanitario di riesportazione) (cpv. 2). Se per quanto concerne le condizioni relative alle merci da importare sono previste più opzioni, o se sono state riconosciute misure equivalenti, è necessario menzionarlo sul certificato nella rubrica «Dichiarazione supplementare» (art. 67).

Come finora, i certificati fitosanitari devono rispettare le prescrizioni formali relative alla lingua (art. 68) e non possono essere rilasciati più di due settimane prima della spedizione della merce (art. 69).

Il SFF riconosce soltanto i certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità competenti dello Stato terzo (art. 70). Se uno Stato terzo non è parte contraente dell'IPPC, viene riconosciuto il certificato fitosanitario rilasciato unicamente dall'autorità competente dello Stato in questione (cpv. 2). Lo Stato terzo è tenuto a notificare tale autorità al SFF. Il certificato fitosanitario emesso da uno Stato terzo che è parte contraente dell'IPPC è invece riconosciuto anche se emesso da una persona preposta al controllo incaricata dall'organizzazione nazionale della protezione dei vegetali (cpv. 1).

### *Sezione 2: Certificato fitosanitario per l'esportazione*

Il certificato fitosanitario per l'esportazione attesta che le merci da esportare rispettano le disposizioni in materia di salute delle piante del Paese destinatario (art. 71). L'allegato 6 riporta ciò che deve contenere questo certificato (art. 72). Il contenuto e la forma del certificato fitosanitario per l'esportazione (all. 6 n. 1) e di quello per la riesportazione (all. 6 n. 2) rimangono immutati.

### *Sezione 3: Certificato di pre-esportazione*

Il certificato di pre-esportazione (cfr. art. 59) deve corrispondere al modello riportato nell'allegato 6 numero 3 (art. 73).

### *Sezione 4: Certificati fitosanitari e certificati per la pre-esportazione elettronici*

L'articolo 74 crea la base legale per il rilascio, la trasmissione e il riconoscimento dei certificati fitosanitari e di pre-esportazione elettronici. I certificati elettronici sono accettati dal SFF soltanto se presentati tramite il sistema informatico di gestione delle informazioni designato dal SFF o nell'ambito di uno scambio con tale sistema (cpv. 1). Inoltre, i certificati fitosanitari elettronici per l'importazione sono riconosciuti dal SFF soltanto previo accordo con lo Stato terzo in questione circa la loro emissione (cfr. n. 1.4 della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 12). I certificati elettronici per l'esportazione sono rilasciati e trasmessi dal SFF soltanto tramite il sistema informatico di gestione delle informazioni designato dal SFF (cpv. 2). Il DEFR e il DATEC possono emanare altre disposizioni tecniche relative ai certificati elettronici (cpv. 3).

### *Sezione 5: Passaporto fitosanitario*

Contenuto e forma dei passaporti fitosanitari sono completamente nuovi. Essi vengono rilasciati sotto forma di etichetta da apporre su ogni lotto (art. 75). Il fatto che il passaporto sia un'etichetta uniforme che scorta fisicamente la merce, lo rende maggiormente tracciabile, visibile e attendibile.

I passaporti fitosanitari devono contenere gli elementi indicati nell'allegato 7 (cpv. 2 e 3). Se il materiale soggetto all'obbligo di passaporto fitosanitario è riconosciuto (materiale di prebase, di base o certificato) ai sensi dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sul materiale di moltiplicazione (RS 916.151), il passaporto fitosanitario deve essere combinato con l'etichetta di certificazione (cfr. art. 86). Inoltre, si applicano disposizioni in merito alla visibilità e alla leggibilità nonché sull'apposizione dell'etichetta sul materiale vettore e la sua distinguibilità da altre etichette e informazioni sul lotto (cpv. 4). I modelli ai quali i passaporti fitosanitari devono corrispondere sono prescritti dal DEFR e dal DATEC a livello di ordinanza interdepartimentale (cpv. 5). Il codice di tracciabilità è opzionale in determinati casi (cpv. 6). Nell'ordinanza interdepartimentale del DEFR e del DATEC si stabilisce a quali specie e tipi di piante tale deroga non si applica (cpv. 7).

### *Capitolo 8: Aziende che rilasciano passaporti fitosanitari*

#### *Sezione 1: Omologazione delle aziende*

Secondo l'articolo 76, tutte le aziende che mettono in commercio merci soggette all'obbligo di passaporto fitosanitario e che rilasciano detti passaporti devono disporre di un'omologazione del SFF nel quadro del passaporto fitosanitario. Le aziende già omologate per tali attività prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, dal 2023 avranno bisogno di un'omologazione secondo il nuovo diritto (cfr. art. 110). Le aziende che necessitano di una nuova omologazione devono presentare entro il 31 marzo 2020 una domanda specifica al SFF (cfr. art. 110). Come finora, per l'omologazione occorre presentare la domanda al SFF usando l'apposito modulo (art. 77 cpv. 1). Il SFF attribuisce all'azienda un numero di omologazione (cpv. 2) e concede l'omologazione se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 3. Per poter controllare le merci ed eventualmente adottare misure fitosanitarie, l'azienda deve in particolare essere in grado di garantire la tracciabilità delle merci e il personale deve disporre di conoscenze sufficienti in materia di OPP. Le condizioni di omologazione sono espressamente richieste per garantire che le aziende possano assumersi la loro responsabilità.

In linea di massima il SFF è tenuto a svolgere controlli annuali per verificare il rispetto delle condizioni di omologazione delle aziende autorizzate a rilasciare passaporti fitosanitari (art. 78). I controlli sono effettuati sotto forma di ispezioni, campionature e test (cpv. 4). Il SFF può diminuire la frequenza delle verifiche, in particolare se un'azienda omologata per il rilascio di passaporti fitosanitari dispone di un piano di gestione dei rischi riconosciuto (cfr. art. 79) o se ritiene che il rischio fitosanitario derivante dall'azienda (p. es. in base alla merce prodotta) è esiguo (cpv. 3). Il SFF può revocare l'omologazione o vincolarne il mantenimento a oneri se le condizioni di omologazione non sono più soddisfatte o se non sono state osservate le misure ordinate (cpv. 3).

I piani di gestione dei rischi rappresentano un nuovo, ulteriore strumento di promozione del controllo autonomo e di sensibilizzazione sui rischi fitosanitari rivolto alle aziende omologate. Queste possono predisporre piani di gestione dei rischi e chiederne il riconoscimento al SFF (art. 79). Le condizioni per il riconoscimento di questi piani di gestione dei rischi sono riportate nel capoverso 2. In presenza di un piano di gestione dei rischi riconosciuto, il SFF può diminuire la frequenza dei controlli ufficiali (cfr. art. 78 cpv. 2). Con i piani di gestione dei rischi, le aziende garantiscono e dimostrano un alto grado di competenza e di consapevolezza in materia di rischi fitosanitari.

#### *Sezione 2: Obblighi delle aziende omologate*

L'ordinanza pone un accento maggiore sulla responsabilità delle aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari che sono tenute a rilevare e a sorvegliare i punti critici sul piano fitosanitario (art. 80 cpv. 1). Devono effettuare registrazioni di tali attività e conservarle per almeno 3 anni (cpv. 2). L'ordinanza introduce inoltre l'obbligo per tali aziende di garantire che il personale interno disponga delle conoscenze fitosanitarie necessarie, in particolare per poter eseguire i controlli fitosanitari delle

merci (cfr. art. 84) (cpv. 3). È introdotto un termine di 30 giorni per la notifica al SFF delle variazioni inerenti alle informazioni relative all'omologazione. Le aziende omologate devono effettuare controlli periodici (almeno visivi) sulla merce per rilevare l'eventuale presenza di OPP e, come previsto dall'ordinanza attuale, verificare se i passaporti fitosanitari delle merci acquistate sono conformi alle prescrizioni. Come finora, le aziende omologate che producono merci soggette all'obbligo di passaporto fitosanitario e che le mettono sul mercato con tale passaporto devono notificare ogni anno al SFF le loro particelle e unità di produzione e le merci ivi prodotte (cpv. 4).

Gli obblighi di tenuta del registro da parte dell'azienda omologata per il rilascio del passaporto fitosanitario sono disciplinati dall'articolo 81, che corrisponde fondamentalmente all'articolo 31 dell'OPV del 27 ottobre 2010. Il capoverso 2 stabilisce esplicitamente quali informazioni relative ai passaporti fitosanitari ottenuti e rilasciati le aziende omologate sono tenute a conservare per almeno 3 anni. L'articolo 82 fissa l'esigenza supplementare posta alle aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario di dotarsi di sistemi o di procedure di tracciabilità che consentano loro di stabilire i processi di spostamento delle merci all'interno dell'area aziendale e tra i rispettivi stabilimenti. Su richiesta esse sono tenute a fornire informazioni al riguardo al SFF (cpv. 2).

### *Sezione 3: Rilascio di passaporti fitosanitari*

Un passaporto fitosanitario può essere rilasciato per una sola merce se questa soddisfa le disposizioni dell'articolo 83 capoverso 1. Vi rientrano anche disposizioni specifiche alla merce stabilite dal DEFR e dal DATEC nell'ordinanza interdipartimentale (cpv. 2). In caso di trasferimento in una zona protetta, per determinate merci è prescritto un «passaporto fitosanitario per le zone protette» (cfr. art. 40). Questo genere di passaporto fitosanitario può essere rilasciato solo se la merce interessata soddisfa le condizioni di cui al capoverso 3. In generale, vale la regola secondo cui i passaporti fitosanitari possono essere rilasciati solo dalle aziende omologate e dal SFF (cpv. 4).

Prima di rilasciare i passaporti fitosanitari, le aziende omologate sono tenute a verificare l'assenza di OPP rilevanti nelle merci interessate (art. 84) al fine di controllare se le merci rispettano le condizioni per il rilascio del passaporto fitosanitario secondo l'articolo 83 prima di metterle in commercio. Nello svolgimento dei controlli le aziende devono tenere conto del fatto che la contaminazione da OPP o i sintomi di una malattia sono riscontrabili in parte solo in determinati periodi dell'anno o a determinati stadi di crescita (cpv. 1). Le aziende possono analizzare ogni singola merce oppure in base a campioni rappresentativi (cpv. 2). I controlli devono essere almeno visivi e includere anche il materiale d'imballaggio (cpv. 3). Le aziende devono registrare i risultati delle analisi e conservarli per un periodo di almeno 3 anni (cpv. 4). Il DEFR e il DATEC possono emanare prescrizioni integrative per garantire l'uniformità e l'attendibilità delle analisi per il passaporto fitosanitario (cpv. 5).

L'articolo 85 stabilisce come attribuire il passaporto fitosanitario al lotto. In caso di materiale conosciuto, ai sensi dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione il passaporto fitosanitario deve essere combinato con l'etichetta per la certificazione (cfr. art. 75 cpv. 3) (art. 86).

Se, come spesso accade in particolare nelle attività commerciali, prima di essere vendute le merci spedite vengono suddivise in lotti, l'azienda omologata deve rilasciare un nuovo passaporto fitosanitario per ognuna di esse (art. 87 cpv. 1). Il nuovo passaporto può tuttavia essere rilasciato solo se le merci in questione continuano a soddisfare le condizioni di rilascio e se è garantita la loro identità e tracciabilità (cpv. 2). Se necessario, le merci devono essere nuovamente sottoposte a controllo fitosanitario.

I destinatari delle merci soggette all'obbligo di passaporto fitosanitario sono tenuti a verificare se le condizioni per il rilascio del passaporto sono soddisfatte (cfr. art. 63). Se non è il caso, rimuovono il passaporto dal lotto (art. 88). Devono inoltre informare il SFF e il fornitore della merce (cpv. 2). Se il destinatario è un'azienda omologata, deve conservare il passaporto fitosanitario invalidato per almeno tre anni insieme alla motivazione sulla rimozione del passaporto fitosanitario (cpv. 3).



---

## *Capitolo 9: Aziende che trattano o marcano legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno*

### *Sezione 1: Aziende soggette all'obbligo di omologazione*

Per il trattamento e la marcatura di legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno occorre un'omologazione da parte del SFF (art. 89). Come finora, per ottenere tale omologazione è necessario inoltrare una relativa domanda compilando l'apposito modulo del SFF (art. 90 cpv. 1). Il SFF assegna un numero di omologazione all'azienda (cpv. 2) e l'omologazione se sono soddisfatte le condizioni secondo il capoverso 3. L'azienda deve disporre delle conoscenze e delle strutture e attrezzature necessarie per effettuare il trattamento o la marcatura obbligatori.

Analogamente alle aziende soggette all'obbligo di passaporto fitosanitario, il SFF verifica in linea di massima ogni anno se le aziende autorizzate a trattare e marcare legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno soddisfano ancora le condizioni di omologazione (art. 91). Come nel caso del passaporto fitosanitario, a seconda del rischio fitosanitario, può aumentare o ridurre la frequenza dei controlli (cpv. 2 e 3). Il SFF effettua tali controlli attraverso ispezioni, campionature e test (cpv. 4). Se i criteri di omologazione non sono più soddisfatti o se non sono prese le misure ordinate, il SFF revoca l'omologazione all'azienda o ne vincola il mantenimento a condizioni (cpv. 5).

### *Sezione 2: Trattamento e marcatura di legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno*

La norma ISPM 15 prevede che il materiale da imballaggio in legno sia sottoposto a un determinato trattamento e su di esso venga apposto un marchio specifico. La presente ordinanza fissa quindi le esigenze per il trattamento, l'apposizione del marchio e la riparazione di materiale da imballaggio in legno in base a tale norma. Soltanto le aziende con un'omologazione specifica possono apporre il marchio su legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno ai sensi della norma ISPM 15 (cfr. art. 89). Nell'articolo 92 (Principio) si stabilisce quali materiali possono essere trattati e marcati dalle aziende autorizzate secondo la norma ISPM 15. La marcatura è consentita solo se il materiale è stato sottoposto ai trattamenti previsti (cpv. 2) e apposta conformemente alla norma ISPM 15 (cpv. 3).

L'articolo 93 fissa le disposizioni per la riparazione di materiale da imballaggio in legno. Il DEFR e il DATEC possono emanare ulteriori disposizioni inerenti al materiale e alle relative operazioni di trattamento e apposizione del marchio (cpv. 5). Le disposizioni relative al trattamento del legno acquistato sono ora disciplinate in un articolo separato (art. 94).

L'articolo 95 disciplina gli obblighi delle aziende omologate per il trattamento e l'apposizione del marchio secondo la norma ISPM 15. Tali obblighi coincidono sostanzialmente con quelli già riportati negli articoli 37–39 dell'OPV del 27 ottobre 2010.

## *Capitolo 10: Finanziamento*

### *Sezione 1: Disposizioni applicabili all'agricoltura e all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale*

Come finora, il SFF esegue le misure di esecuzione di cui è responsabile la Confederazione. Esse riguardano in particolare i controlli all'importazione di merci da Stati terzi e delle particelle di produzione delle aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario. Se le misure ordinate dal SFF in base all'articolo 96 capoverso 1 comportano danni finanziari (p. es. a causa della distruzione di merci o di un divieto di vendita), l'UFAG riconosce un'indennità in casi di rigore. Nella decisione sull'indennità e sul relativo ammontare l'UFAG dispone quindi di un determinato margine di discrezionalità. In linea generale le indennità vanno concesse in maniera restrittiva. Occorre evitare che a causa delle misure ordinate un'azienda incorra in ingenti difficoltà finanziarie o, peggio, nella chiusura dell'attività. Chi presenta la richiesta deve poter dimostrare che le misure ordinate hanno causato un'emergenza finanziaria, e che la responsabilità del danno arrecato non può essere attribuita a terze persone (p. es. il fornitore delle merci). La prassi attuale ha dimostrato che in molti casi non è chiaro se e in quale misura si debba versare un'indennità. Per questo motivo al DEFR è assegnata la competenza di stabilire i criteri per il calcolo dell'indennità.

Il principio delle indennità versate dalla Confederazione ai Cantoni per le spese sostenute nella lotta contro gli OPP regolamentati rimane invariato (art. 97). L'indennità a favore dei Cantoni rimane invariata al 50 per cento delle spese riconosciute (cpv. 1). Nell'articolo si precisano tuttavia gli articoli in base ai quali sono state adottate misure che prevedono la partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi. Se l'organismo nocivo compare per la prima volta e il rischio di diffusione è particolarmente alto, la percentuale aumenta, come previsto finora, al 75 per cento per favorire la messa in atto di misure tempestive (cpv. 2). L'ordinanza precisa tuttavia che per prima comparsa si intende la prima presenza nel Cantone in questione. Un'altra novità prevista è la possibilità di ridurre il contributo federale se il Cantone adotta misure inadeguate o se non si attiene alle disposizioni della Confederazione (cpv. 3). Gli articoli 48 capoverso 3 e 49 OPV attualmente in vigore precisano i costi riconosciuti per l'indennità; tali costi saranno precisati in un'ordinanza del DEFR (cpv. 4).

#### *Sezione 2: Disposizioni applicabili alle foreste*

Il Consiglio federale ha stabilito gli aiuti finanziari a favore delle misure di protezione della foresta nell'ordinanza forestale. Per tali disposizioni non è prevista alcuna modifica (art. 98).

#### *Capitolo 11: Competenze ed esecuzione*

Le competenze dei dipartimenti DEFR e DATEC (art. 99), degli uffici federali UFAG e UFAM (art. 100 e 101) e delle autorità cantonali (art. 104) rimangono in linea di principio invariate. Le competenze dei dipartimenti e degli uffici federali sono invece formulate in maniera più precisa.

Il DEFR è tuttora competente in materia di agricoltura e di ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e il DATEC in materia forestale (art. 99). Le piante selvatiche minacciate non sono più menzionate nell'ambito di competenza del DATEC. Tali piante sono oggetto della presente ordinanza soltanto se appartengono alla gamma delle piante ospiti di organismi da quarantena.

Finora l'assegnazione delle competenze non era univoca nel caso in cui erano interessati contemporaneamente sia alberi e arbusti forestali sia alberi e arbusti ornamentali, particolarmente importanti nell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. La nuova formulazione chiarisce che il DATEC è sempre competente quando un OPP minaccia in maniera rilevante prevalentemente una o più funzioni del bosco (art. 99 cpv. 2).

Gli articoli 102 e 103 corrispondono agli articoli 54 e 55 dell'OPV del 27 ottobre 2010.

L'articolo 104 capoverso 3 precisa la delimitazione delle competenze tra Confederazione e Cantoni per quanto attiene la regolamentazione degli organismi nocivi che minacciano l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo. Secondo la legge sull'agricoltura (LAg) la Confederazione è competente per la regolamentazione degli OPP. Per gli organismi nocivi non (più) considerati OPP e per i quali a livello federale non sono pertanto applicabili disposizioni fitosanitarie, i Cantoni possono emanare disposizioni, a condizione che queste ultime non siano disciplinate secondo il rimanente diritto federale (p. es. nel quadro della legge sulla protezione dell'ambiente). I Cantoni possono per esempio emanare disposizioni per i nuovi organismi presenti fintanto che non sono considerati organismi da quarantena potenziali oppure organismi da quarantena o siano regolamentati altrimenti a livello federale. Ciò è per esempio il caso se dall'analisi dei rischi di un organismo nocivo risulta che le misure ufficiali di lotta ai sensi dell'OSaIV non sono adeguate o sproporzionate.

Gli articoli 105 e 106 corrispondono in linea di principio agli articoli 58 e 57 OPV.

#### *Capitolo 12: Procedura di opposizione*

La possibilità di fare opposizione contro le decisioni degli uffici federali presso la stessa istanza sarà ora limitata alle misure di prevenzione e di eradicazione ordinate dal SFF e alle decisioni del SFF nel quadro dei controlli all'entrata e al momento del transito (art. 107). Nel caso di vegetali e prodotti vegetali si tratta spesso di merci deperibili che richiedono tempistiche brevi nell'esame di una decisione. Al riguardo la procedura di ricorso è troppo lunga. Rimane naturalmente la possibilità per l'interessato di fare ricorso contro una decisione su opposizione presso il Tribunale amministrativo federale.

### Capitolo 13: Disposizioni finali

L'OPV del 27 ottobre 2010 sarà abrogata soltanto il 31 dicembre 2019 (art. 108). Dopo la pubblicazione ufficiale dell'ordinanza sulla salute dei vegetali (presumibilmente tra il 15 e il 31 ottobre 2018) e fino alla sua entrata in vigore il 1° gennaio 2020 (art. 111), le disposizioni attuali rimarranno legalmente valide per un ulteriore anno. Ciò consente alle aziende interessate di godere di un termine di transizione di circa 14 mesi per prepararsi alle nuove prescrizioni fitosanitarie. Ciò è fondamentale in quanto, tra le altre cose, molte aziende omologate dovranno introdurre un nuovo sistema per il rilascio dei passaporti fitosanitari. È altresì probabile che alcune aziende dovranno incrementare la formazione di base e la formazione continua del proprio personale.

La sostituzione dell'OPV con l'OSaIV implica anche l'adeguamento di altri atti normativi (art. 109). Tali modifiche sono regolamentate nell'allegato 8.

Le aziende già omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario nonché per il trattamento e l'apposizione di marchi su materiali da imballaggio in legno prima dell'entrata in vigore dell'OSaIV necessitano dal 1° gennaio 2023 di un'omologazione secondo il nuovo diritto (art. 110 cpv. 1). Quelle soggette a obbligo di omologazione o di notifica secondo il nuovo diritto devono presentare la relativa documentazione entro il 31 marzo 2020 (cpv. 2). Le merci per le quali è stato rilasciato un passaporto fitosanitario entro il 31 dicembre 2019 non devono averne uno nuovo dal 1° gennaio 2020 (cpv. 3) e possono essere messe in commercio fino al 31 dicembre 2022 utilizzando il vecchio passaporto fitosanitario. Le disposizioni dell'OPV del 27 ottobre 2010 riguardanti le piante infestanti particolarmente pericolose rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2023 per la specie *Ambrosia artemisiifolia* (ambrosia con foglie di artemisia) (cpv. 4) (cfr. commento all'art. 1).

#### Allegato 1

L'allegato 1 riporta i criteri di determinazione di organismi da quarantena, organismi da quarantena prioritari, organismi da quarantena rilevanti per le zone protette e organismi regolamentati non da quarantena. Come spazio fitosanitario per la valutazione dei rischi si considera la Svizzera e il territorio dell'UE poiché le merci in uscita dalla Svizzera possono essere messe in commercio anche in tutto il territorio dell'UE.

#### Allegato 2

L'allegato 2 riporta le misure fondamentali per la gestione dei rischi per gli organismi da quarantena. Sono contemplate misure di prevenzione e di eliminazione di un'infestazione e specifiche misure di prevenzione inerenti agli invii di merci e al traffico viaggiatori.

#### Allegato 3

L'allegato 3 riporta i criteri di valutazione di merci ad alto rischio fitosanitario da prendere in considerazione per ordinare un divieto di importazione preventivo (cfr. art. 34). Al riguardo si opera una distinzione tra criteri oggettivi per vegetali destinati alla piantagione (ad eccezione delle sementi) e per le altre merci.

#### Allegato 4

L'allegato 4 riporta i criteri di valutazione dei probabili nuovi rischi fitosanitari secondo l'articolo 36 su vegetali o prodotti vegetali importati da Stati terzi. I criteri determinanti sono le caratteristiche delle merci e la loro origine. Sulla base di questa valutazione l'ufficio federale competente decide quali misure di prevenzione vanno eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 36.

#### Allegato 5

Ai sensi dell'articolo 40, l'allegato 5 riporta i modelli per il rilascio di certificati fitosanitari per l'importazione (n. 1) o per la riesportazione (n. 2) di merci da uno Stato terzo verso la Svizzera. Gli elementi sono conformi ai requisiti dell'IPPC.

#### *Allegato 6*

L'allegato 6 definisce i contenuti dei certificati fitosanitari per l'esportazione secondo l'articolo 72 di merci in uno Stato terzo sotto forma di modelli (n. 1 e 2). Gli elementi dei certificati corrispondono ai requisiti dell'IPPC. Il numero 3 riporta gli elementi che deve contenere un certificato di pre-esportazione secondo l'articolo 73.

#### *Allegato 7*

L'allegato 7 definisce gli elementi che deve contenere un passaporto fitosanitario per un'importazione dall'UE e per la messa in commercio in Svizzera. Per le zone protette (n. 2) e per passaporti fitosanitari combinati con etichette di certificazione (n. 3 e 4) sono riportati requisiti separati per quanto concerne il contenuto. I requisiti formali relativi ai vari passaporti fitosanitari sono definiti come modelli nell'ordinanza interdipartimentale del DEFR e del DATEC.

#### *Allegato 8*

Le modifiche di altre ordinanze del Consiglio federale sono disciplinate nell'allegato 8.

### **9.4 Risultati della consultazione**

**Orientamento dell'OSaIV:** la maggioranza approva la revisione totale dell'OPV e l'orientamento delle modifiche proposte, in particolare la definizione di priorità e la classificazione degli OPP come pure il rafforzamento delle misure di prevenzione.

**Risorse finanziarie e di personale per i compiti affidati ai Cantoni:** 24 Cantoni fanno notare che per una più intensa sorveglianza della situazione fitosanitaria occorrerebbero maggiori risorse finanziarie e di personale. La situazione finanziaria problematica di numerosi Cantoni non dovrebbe pertanto essere sottovalutata. Si dovrebbe in particolare tenere conto del fatto che i servizi cantonali competenti devono svolgere compiti supplementari anche nel quadro del piano d'azione nazionale per un utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. Per l'ordinanza interdipartimentale ancora in fase di elaborazione, i Cantoni auspicano un elenco (molto) restrittivo degli organismi da quarantena per i quali dovrà essere effettuata ogni anno una campagna di sorveglianza. In linea generale auspicano una maggiore partecipazione della Confederazione ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento dei compiti, nuovi o supplementari, dei Cantoni. Le richieste attinenti alle risorse riguardano solo indirettamente l'OSaIV e sono considerate in misura adeguata nell'elaborazione dell'ordinanza interdipartimentale del DEFR e del DATEC.

**Diritto di essere sentiti dei Cantoni:** i Cantoni chiedono maggiori diritti di essere sentiti, in particolare nell'ambito della determinazione degli organismi nocivi regolamentati e delle misure di lotta. Le competenze di regolamentazione proposte dalla Confederazione interverrebbero in maniera eccessiva nelle competenze e nei territori dei Cantoni. Secondo la LAgr e la legge forestale (LFo) la regolamentazione degli OPP spetta alla Confederazione. L'OSaIV non prevede inoltre nessuna modifica del diritto vigente in merito alle competenze di Confederazione e Cantoni. Per contro, il Consiglio federale delega in misura maggiore disposizioni di natura tecnica o amministrativa ai dipartimenti e uffici federali competenti.

**Regolamentazione di piante infestanti particolarmente pericolose, organismi non particolarmente pericolosi e fuoco batterico:** 18 Cantoni, l'Unione svizzera dei contadini (USC) e diverse unioni cantonali dei contadini chiedono che nella nuova OSaIV vengano regolamentati anche organismi non particolarmente pericolosi quali lo zigolo dolce (*Cyperus esculentus*), il moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*) o la cimice asiatica (*Halyomorpha halys*). Chiedono inoltre che piante infestanti particolarmente pericolose quali in particolare l'ambrosia con foglie di Artemisia (*Ambrosia artemisiifolia*) continuino a essere regolamentate in questa ordinanza e che la loro sorveglianza venga cofinanziata dalla Confederazione. Anche per quanto concerne il fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) chiedono il mantenimento dei controlli e della lotta con la partecipazione finanziaria della Confederazione. La Confederazione ha riconosciuto la necessità d'intervento nell'ambito delle piante infestanti e degli altri organismi nocivi che non soddisfano i criteri della categoria «particolarmente pericoloso». In mancanza di una base giuridica, questi organismi non possono, come previsto, essere regolamentati nell'OSaIV. Occorre

creare le basi giuridiche che consentano in futuro di adottare misure efficaci a livello nazionale. Per quanto concerne il fuoco batterico, un gruppo di lavoro sta attualmente elaborando possibili disposizioni transitorie che permettano un progressivo cambiamento nella regolamentazione del fuoco batterico a partire dal 2020.

**Passaporto fitosanitario:** l'associazione di settore JardinSuisse respinge le previste modifiche relative al rilascio del passaporto fitosanitario e chiede, tra l'altro, che il passaporto fitosanitario possa come finora essere emesso sotto forma di fattura e non di etichetta. I necessari adeguamenti tecnici per il formato previsto del passaporto fitosanitario non sarebbero applicabili e sostenibili dal punto di vista economico. Non è possibile entrare in materia delle richieste di JardinSuisse poiché il formato del passaporto fitosanitario è una condizione per la libera circolazione delle merci con l'UE e necessaria per migliorare la tracciabilità.

Al termine della consultazione, l'ordinanza ha subito adeguamenti in particolare di ordine linguistico e strutturale. Dal punto di vista dei contenuti si è proceduto tra l'altro al seguente adeguamento dell'OSaIV: le disposizioni sulle indennità della Confederazione alle aziende o ai Cantoni per le misure che concernono l'agricoltura o l'ortoflorovivaismo sono state estese agli organismi non da quarantena e precisate in relazione agli articoli pertinenti (cfr. art. 97). I piani d'emergenza, come le direttive e gli aiuti all'esecuzione saranno elaborati dall'ufficio federale competente dopo aver sentito i servizi cantonali competenti (cfr. art. 20). La disposizione transitoria per l'ambrosia con foglie di Artemisia è stata prorogata sino a fine 2023 (cfr. commenti all'art. 1). Per l'adeguamento di altri atti normativi che devono essere modificati a seguito della nuova OSaIV è stato aggiunto l'allegato 8.

## 9.5 Ripercussioni

### 9.5.1 Confederazione

Con la revisione totale dell'OPV la Confederazione crea strumenti più incisivi per agire in maniera più proattiva contro l'introduzione e la diffusione di OPP già noti o ancora sconosciuti. Per l'attuazione delle nuove disposizioni la Confederazione deve ricorrere a maggiori risorse finanziarie e di personale. Le seguenti attività saranno potenziate in maniera significativa o create ex novo:

- svolgimento di audit presso aziende di produzione e commerciali;
- controlli all'importazione di merci provenienti da Stati terzi finora non sottoposte a disposizioni fitosanitarie;
- monitoraggio della situazione fitosanitaria (redazione di direttive e di aiuti all'esecuzione per i Cantoni, coordinamento e accompagnamento tecnico dei rilevamenti a carico dei Cantoni);
- elaborazione di piani d'emergenza;
- elaborazione di strategie di lotta nonché di direttive e di aiuti all'esecuzione per i Cantoni per la lotta agli organismi da quarantena;
- svolgimento di esercizi di simulazione;
- verifica dei piani di gestione dei rischi elaborati dalle aziende di produzione e commerciali;
- analisi diagnostiche di campioni di vegetali;
- allestimento di materiale informativo e sensibilizzazione per importatori, aziende di produzione e commerciali, acquirenti professionali di merci regolamentate nonché privati.

Il fabbisogno di mezzi e risorse supplementari, secondo una stima basata sulle informazioni attualmente disponibili, è il seguente:

- Risorse a breve termine (entro i primi 4 anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni): 2,5 posti a tempo pieno presso le sedi principali del SFF (UFAG e UFAM) e 5 posti a tempo pieno presso il servizio esterno del SFF (controlli all'importazione e presso le aziende).

- Risorse a lungo termine (successive ai primi 4 anni): 1 posto a tempo pieno presso le sedi principali del SFF (UFAG e UFAM) e 2 posti a tempo pieno presso il servizio esterno del SFF.
- 300 000 franchi all'anno per le sedi principali del SFF (UFAG e UFAM) per finanziare i controlli presso le aziende (audit), per esercizi di simulazione e per l'allestimento di materiale informativo.
- 100 000 franchi all'anno per sovvenzionare le organizzazioni di controllo incaricate dal SFF.
- 0,5 posti a tempo pieno presso Agroscope per l'assistenza tecnica all'esecuzione, 150 000 franchi all'anno per Agroscope e 200 000 franchi all'anno per l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL per i costi delle analisi.
- 150 000 franchi all'anno per i controlli presso le aziende omologate nell'ambito dell'apposizione dei marchi secondo la norma ISPM 15 (nuovi costi aggiuntivi a carico della Confederazione).

L'entità esatta dei compiti supplementari non può al momento essere determinata con precisione. Questi devono essere armonizzati con le disposizioni tecniche del nuovo regime fitosanitario europeo (Regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016), che la Commissione europea definirà presumibilmente solo nel quarto trimestre 2018 (disposizioni analoghe saranno contenute anche nell'ordinanza interdipartimentale del DEFR e del DATEC). Su tale base sarà possibile stimare le ripercussioni a livello di personale e di finanze. Per una valutazione globale delle risorse nel settore del personale nel preventivo 2020, il Consiglio federale sottoporà a tempo debito una domanda di personale contemporaneamente agli adeguamenti degli emolumenti dell'UFAG e dell'UFAM.

Se la proposta di revisione totale dell'OPV non dovesse essere attuata, verrebbero a mancare i presupposti per il riconoscimento reciproco dell'equivalenza tra le disposizioni svizzere e quelle europee. Ciò potrebbe comportare l'annullamento dell'accordo settoriale in ambito fitosanitario e, di conseguenza, la reintroduzione dei controlli doganali sull'intero commercio di vegetali e prodotti vegetali. Il costo di tali controlli potrebbe rivelarsi di gran lunga maggiore rispetto ai costi supplementari previsti nel sistema armonizzato.

Considerato che l'OSaIV rafforza le misure di prevenzione, gli oneri e i costi delle misure di eradicazione e di mitigazione dovrebbero in linea di principio diminuire. Non si intravede per contro un'interruzione dell'aumento del commercio internazionale di merci rilevanti dal punto di vista fitosanitario. Il rischio di introduzione e diffusione di OPP rimane pertanto alto. Non è quindi chiaro se a partire dal 2020 i costi delle misure di lotta si ridurranno effettivamente a seguito di una prevenzione rafforzata.

### 9.5.2 Cantoni

L'attuazione delle nuove disposizioni richiede notevoli risorse finanziarie e di personale supplementari anche presso gli uffici cantonali competenti. Tale aumento è motivato in particolare dalle maggiori mansioni previste nell'ambito di un monitoraggio più mirato della situazione fitosanitaria (rafforzamento del principio di controllo «known not to occur» anziché «not known to occur» (cfr. art. 18) e del monitoraggio annuale del territorio per gli organismi da quarantena prioritari). Una stima più precisa dei costi sarà possibile soltanto quando saranno state emanate le disposizioni tecniche e stilati gli elenchi degli OPP nell'ambito dell'ordinanza interdipartimentale. Si può tuttavia ipotizzare un raddoppio delle risorse sia finanziarie sia in termini di personale addetto al monitoraggio e alla lotta agli organismi da quarantena. Le nuove disposizioni comportano un'intensificazione della collaborazione tra i servizi competenti (all'interno dei Cantoni, tra i vari Cantoni e tra Cantoni e Confederazione). Ciò crea sinergie e contribuisce ad accrescere l'attenzione per le questioni fitosanitarie. Il rafforzamento delle misure di prevenzione comporta, a lungo termine, una diminuzione dei costi per le misure di lotta e consente di evitare danni ad opera degli OPP.

### 9.5.3 Economia

Aumenta l'importanza del ruolo delle aziende nell'ambito della produzione in sicurezza e della messa in commercio di vegetali e prodotti vegetali sani (incl. vegetali forestali). Esse acquisiscono maggiore responsabilità individuale nei processi di produzione e di messa in commercio. Aumentano anche i requisiti da soddisfare per l'omologazione delle aziende. L'obbligo generalizzato del passaporto fitosanitario

per i vegetali destinati alla piantagione determina un incremento del numero di aziende che necessitano di un'omologazione per la produzione e il commercio di vegetali. Molte aziende devono sviluppare o adeguare i loro sistemi amministrativi e, se del caso, i sistemi di assicurazione della qualità. Il rafforzamento delle misure di prevenzione contribuisce a garantire vegetali e prodotti vegetali sani in Svizzera. Occorre segnatamente evitare i danni successivi a un'infestazione da OPP (p. es. la distruzione di un bosco di protezione e le conseguenti opere necessarie). L'attuazione delle prescrizioni garantisce inoltre il libero commercio delle merci con l'UE. L'ordinanza contribuisce altresì alla sostenibilità dei settori dell'agricoltura, dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e della selvicoltura.

## **9.6 Rapporto con il diritto internazionale**

Le disposizioni si conciliano con gli obblighi assunti dalla Svizzera nel diritto internazionale e sono conformi a quelle della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC)<sup>3</sup>. La revisione totale è inoltre opportuna al fine di mantenere l'equivalenza con le norme del diritto europeo e quindi garantire la libera circolazione delle merci.

## **9.7 Entrata in vigore**

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020. L'ampia portata delle modifiche agli obblighi delle aziende coinvolte e nell'ambito della sua esecuzione richiede un periodo di transizione, che consenta alle aziende e agli organi di controllo e di esecuzione competenti di prepararsi adeguatamente sul piano tecnico e organizzativo.

## **9.8 Basi legali**

Gli articoli 149 capoverso 2, 152 e 153 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) e l'articolo 26 capoversi 1 e 2 della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0) autorizzano il Consiglio federale a emanare prescrizioni per la protezione di vegetali e prodotti vegetali da OPP. Tali prescrizioni comprendono espressamente l'applicazione di divieti, la regolamentazione dell'importazione e della messa in commercio di merci e OPP, la disposizione di misure contro gli OPP e l'imposizione di obblighi di registrazione e di omologazione alle aziende. Ai sensi dell'articolo 148a capoverso 3 LAgr, il Consiglio federale ha anche la facoltà di stabilire misure di prevenzione. Gli articoli 168 LAgr e 49 capoverso 3 LFo costituiscono la base per la procedura di opposizione. Le numerose disposizioni di delega ai dipartimenti o agli uffici federali competenti si basano sugli articoli 177 capoverso 2 LAgr e 49 capoverso 3 LFo. Ulteriori disposizioni di esecuzione (p. es. sul finanziamento nel settore dell'agricoltura e dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale) sono emanate in virtù degli articoli 177 capoverso 1 LAgr e 49 capoverso 3 LFo.

L'articolo 29f capoverso 2 lettera c della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01) autorizza inoltre il Consiglio federale a prescrivere misure intese a combattere determinati organismi o a prevenirne la comparsa. Se si tratta di organismi geneticamente modificati, la base legale è costituita dall'articolo 19 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica (RS 814.91).

---

<sup>3</sup> RS 0.916.20

La lotta agli OPP è un tema di portata internazionale e necessita della cooperazione sul piano internazionale. La Svizzera ha ratificato la Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 per la protezione dei vegetali (RS 0.916.20) e con la presente ordinanza ne mette in atto i principi. Particolarmente strette sono le relazioni commerciali con l'UE e lo scopo dei vari atti legislativi è impostare in maniera più libera possibile il commercio con l'UE. La presente ordinanza è stata pertanto redatta anche in esecuzione dell'allegato 4 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) e della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51).